

ALLEGATO **A** AL N. 123533 DI REP.

N. 17402 Progr.

S T A T U T O

NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION

FONDAZIONE DI RICERCA E SVILUPPO DEI TRAPIANTI ADDOMINALI

ARTICOLO 1: COSTITUZIONE

1.1 È costituita una Fondazione denominata

"NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION -

Fondazione di Ricerca e Sviluppo dei Trapianti Addominali"

enunciabile in breve **"NIGUARDA TRANSPLANT FOUNDATION"**.

1.2 La Fondazione ha sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore n. 3, presso l'Azienda Ospedaliera "ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda".

1.3 Il riconoscimento viene richiesto alla Regione Lombardia in ragione della materia trattata e delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 2: SCOPI E ATTIVITA'

2.1 La Fondazione, che non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e si propone di contribuire al progresso delle scienze mediche e chirurgiche, in particolare attraverso la formazione professionale di medici e chirurghi specializzati e specializzandi, lo sviluppo di tecniche chirurgiche innovative e mininvasive nell'ambito della disciplina della trapiantologia addominale. Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione potrà, a titolo meramente esemplificativo, perseguire in via primaria le seguenti finalità:

a. Supporto alle iniziative di RICERCA SCIENTIFICA nell'ambito della trapiantologia attraverso:

- finanziamento di corsi, congressi, eventi di qualunque genere che si correlino all'implementazione dell'attività scientifica, della ricerca promossa e svolta all'interno o per conto delle strutture clinico-chirurgiche afferenti al transplant center dell'Azienda Ospedaliera "ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda";
- finanziamento di esperienze all'estero o in altre strutture di personale medico e non che svolga il suo lavoro all'interno di strutture correlate alla trapiantologia nella Regione Lombardia;
- supporto a sperimentazioni spontanee e finanziate;
- raccolta dati;
- analisi statistica;
- promozione di studi epidemiologici e di scenario;
- stesura e pubblicazione di studi scientifici;
- acquisizione di macchinari per la ricerca;
- finanziamento di borse di studio per ricercatori;
- finanziamento di data manager e di personale sanitario di vario genere la cui attività sia legata a progetti di ricerca scientifica.

b. Svolge direttamente ed indirettamente attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale, nell'ambito de-

gli studi relativi alle malattie nefrologiche, epatologiche e pancreatiche dei trapianti.

c. Realizza, promuove e sostiene tutte quelle attività e quei progetti che si propongano di ottenere la riduzione delle malattie del rene, del fegato e del pancreas nella popolazione.

d. Promuove l'informazione, la prevenzione, lo studio e il perfezionamento dei sistemi diagnostici e delle metodiche di cura, collaborando con le strutture sanitarie della Regione Lombardia anche nell'opera di assistenza ai malati di rene, fegato, pancreas, allo scopo di migliorarne la qualità di vita.

e. Sviluppa il settore dei trapianti in generale e in particolare di fegato, reni e pancreas da donatore vivente, e dei trapianti di cellule isolate come alternativa.

f. Favorisce lo sviluppo di programmi di ricerca clinica dei trapianti in età pediatrica.

g. Sviluppa ricerche sull'induzione della tolleranza ai trapianti d'organo.

h. Favorisce approcci multidisciplinari sul problema medico e sociale della chirurgia dei trapianti.

i. Organizza e sostiene iniziative ad impatto mediatico-sociale volte alla divulgazione della cultura medico-sanitaria del trapianto.

ARTICOLO 3: ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE

La Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate negli scopi di cui al precedente art. 2, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie tra le quali:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o conduttrice, comodataria o comunque posseduti;
- costituire ovvero partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- promuovere e organizzare eventi, manifestazioni ed incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori e gli organismi regionali, i relativi addetti e il pubblico;
- gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli

scopi di cui all'art. 2;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività;
- svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 4: PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dalla dotazione iniziale così come indicata nell'atto costitutivo, dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi della Fondazione stessa, effettuati dai Soci Fondatori o dai Soci Sostenitori, con specifica destinazione a incrementarlo;
- dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, con specifica destinazione a incrementarlo;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, viene destinata ad incremento del patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati.

ARTICOLO 5: FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle disponibilità conferite in denaro dai Soci Fondatori o dai Soci Sostenitori al momento della costituzione o successivamente;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici o Privati;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge.

ARTICOLO 6: ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva entro il 30 novembre il preventivo economico-finanziario dell'esercizio successivo

ed entro il 30 aprile il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio consuntivo entro il 30 giugno.

ARTICOLO 7: ORGANI DELLA FONDAZIONE

7.1 Sono organi della Fondazione:

- a - il Collegio dei Fondatori ed il suo Presidente;
- b - il Collegio dei Partecipanti, ove costituito;
- c - il Consiglio di Amministrazione;
- d - il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- e - il Segretario Generale, ove nominato;
- f - il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico;
- g - il Comitato Scientifico, ove nominato.

ARTICOLO 8: COLLEGIO DEI FONDATORI

8.1 I Soci Fondatori costituiscono il Collegio dei Fondatori e ne nominano il Presidente che dura in carica per un massimo di 3 anni e può essere rieleggibile. Il primo Presidente viene nominato nel corso dell'Atto Costitutivo.

8.2 I Soci Fondatori, oltre a quelli previsti nell'Atto Costitutivo, possono essere nominati dal Collegio dei Fondatori nel corso delle loro riunioni, qualora l'argomento sia previsto nell'ordine del giorno, alle seguenti condizioni:

- a) vengano presentati da un Fondatore;
- b) concorrano in maniera rilevante alla vita o al patrimonio o al fabbisogno economico della Fondazione, mediante il versamento di una quota in denaro o mediante il conferimento di attività anche professionale.

8.3 Il Collegio dei Fondatori può conferire la qualifica di Fondatore anche senza alcun versamento di contributi, a persone o enti ritenuti particolarmente meritevoli per la loro attività presente o passata nell'ambito degli scopi e delle attività della Fondazione.

8.4 Il Collegio dei Fondatori, oltre a quelli previsti espressamente dal presente statuto, ha i seguenti compiti:

- a) formulare e definire gli indirizzi della attività della Fondazione e valutare i risultati della medesima;
- b) nominare i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico, nonché la misura della indennità loro spettante. Il primo Collegio dei Revisori o il Revisore Unico vengono nominati nel corso dell'Atto Costitutivo, unitamente alla determinazione della misura della loro indennità;
- c) deliberare le eventuali modifiche del presente statuto;
- d) deliberare l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- e) nominare e revocare i componenti del Consiglio di amministrazione incluso il Presidente e il vice-presidente;
- f) approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- g) deliberare in ordine alla accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e alla alienazione di beni immo-

bili;

h) approvare eventuali regolamenti di funzionamento e di organizzazione della fondazione e dei suoi organi;

i) attribuire poteri specifici al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 9: CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI FONDATORI

9.1 Il Collegio dei Fondatori è convocato dal suo Presidente almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario o su istanza di almeno un terzo dei Soci con l'indicazione delle materie da trattare.

9.2 La convocazione del Collegio dei Fondatori avviene con avviso inviato con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione dal Presidente e recapitato a ciascun Socio almeno otto giorni liberi prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione oltre al relativo ordine del giorno.

9.3 In caso di urgenza la convocazione avviene con le medesime modalità con almeno tre giorni di preavviso.

9.4 Ciascun Socio, nel caso di impossibilità ad intervenire alla riunione, ha facoltà di conferire delega scritta ad altro Socio.

9.5 La riunione del Collegio, presieduta dal Presidente, è valida in prima convocazione se è intervenuta almeno la maggioranza dei Fondatori personalmente o per delega, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti personalmente o per delega.

La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima.

9.6 Il Collegio nomina il Segretario della riunione.

9.7 Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti, personalmente o per delega, salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto.

9.8 Le deliberazioni concernenti l'approvazione di modifiche statutarie e lo scioglimento della Fondazione sono approvate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Fondatori.

9.9 Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

9.10 La riunione del Collegio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

9.11 Delle riunioni del Collegio dei Fondatori è redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 10: COLLEGIO DEI PARTECIPANTI

10.1 Sono Soci Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, presentate da un Fondatore, pubbliche o private, e gli enti, anche senza personalità giuridica, che contribuiscano alla vi-

ta della Fondazione e alla realizzazione dei suoi scopi mediante il versamento di un contributo in denaro o mediante il conferimento di attività, anche professionali.

10.2 La qualifica di Socio Partecipante è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri.

10.3 I Soci Partecipanti possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei Fondatori.

10.4 Qualora lo ritengano opportuno, i Soci Partecipanti possono costituire un Collegio dei Partecipanti e nominarne il Presidente, che dura in carica 3 anni e può essere rieleggibile. Il primo Presidente viene nominato dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dei Soci Partecipanti. Il Collegio dei Partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione.

Il Collegio dei Partecipanti si riunisce ogni qualvolta il suo Presidente lo ritenga necessario o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo del Collegio stesso.

Per quanto riguarda la convocazione del Collegio dei Partecipanti vale quanto previsto in merito alla convocazione del Collegio dei Fondatori.

ARTICOLO 11: ESCLUSIONE E RECESSO DEI FONDATORI E DEI PARTECIPANTI

11.1 Il Collegio dei Fondatori delibera con la maggioranza dei due terzi l'esclusione dei Soci Fondatori ed il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi l'esclusione dei Soci Partecipanti per gravi motivi, tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con gli altri componenti della Fondazione, assunzione di incarichi in enti con finalità concorrenti con quelle della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione.

11.2 Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie.

11.3 Coloro che cessano per qualsiasi causa di fare parte della Fondazione non possono ripetere i contributi versati né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

ARTICOLO 12: CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

12.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, stabilito al momento della loro nomina, variabile da tre a cinque.

Il primo Consiglio di Amministrazione ed il suo Presidente vengono nominati nel corso dell'atto costitutivo.

12.2 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, salvo dimissioni, possono essere revocati in qualsiasi momento dal Collegio dei Fondatori e sono rieleggi-

bili.

12.3 Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

12.4 Qualora durante il mandato venissero a mancare, per qualsiasi causa, uno o più membri del Consiglio, il Presidente ne promuove la sostituzione con comunicazione al Collegio dei Fondatori che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi.

12.5 Il Consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

12.6 Qualora il Collegio dei Fondatori non provveda entro il termine suddetto, la sostituzione avverrà per cooptazione da parte del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri così nominati rimarranno in carica fino alla eventuale designazione da parte del Collegio dei Fondatori.

12.7 Qualora, per qualsiasi motivo, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio di Amministrazione è considerato decaduto e deve essere rinnovato. Il Consiglio decaduto rimane in carica esclusivamente per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 13: POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

13.1 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, salvo i poteri attribuiti ad altri organi della Fondazione.

13.2 In particolare provvede a:

- predisporre il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- proporre al Collegio dei Fondatori eventuali modifiche statutarie;
- proporre al Collegio dei Fondatori gli eventuali regolamenti di funzionamento;
- proporre al Collegio dei Fondatori i budget per le attività particolari;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso attribuiti dal Collegio dei Fondatori e dal presente statuto;
- nominare, occorrendo, un Segretario Generale, stabilendone le funzioni e la durata dell'incarico e determinandone l'eventuale retribuzione.

13.3 Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vice-Presidente, a singoli consiglieri.

13.4 Il Presidente può individuare persone da invitare, anche in via permanente, alle riunioni del Consiglio, scegliendole tra soggetti che reputi di utilità e prestigio per l'attività della Fondazione. Gli invitati partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

ARTICOLO 14: CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

14.1 Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal suo Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà

dei suoi membri con avviso spedito con qualsiasi mezzo anche telematico che ne attesti la ricezione con almeno tre giorni di preavviso; in caso di urgenza il consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso.

14.2 L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

14.3 Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario della riunione.

14.4 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno.

14.5 Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

14.6 Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il Segretario della riunione, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

14.7 Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

ARTICOLO 15: PRESIDENTE

15.1 Il Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori. Il primo Presidente viene nominato nel corso dell'Atto Costitutivo.

15.2 Ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, salvo delega al Vice Presidente, e cura l'esecuzione degli atti deliberati. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giudiziaria con il potere di nominare procuratori determinandone le attribuzioni.

15.3 Il Presidente può rilasciare procure per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

15.4 Il Presidente in caso di urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, che saranno successivamente sottoposti allo stesso Consiglio di Amministrazione convocato allo scopo dal Presidente entro trenta giorni.

15.5 Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle iniziative della Fondazione.

ARTICOLO 16: VICE PRESIDENTE

16.1 Il Vice Presidente è nominato dal Collegio dei Fondatori e decade dal mandato insieme al Consiglio di Amministrazione. E' rieleggibile.

16.2 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

16.3 Di fronte ai terzi la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è

sufficiente a liberare i terzi compresi i pubblici uffici da qualsiasi ingerenza o responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

16.4 Il Presidente può delegare singole funzioni al Vice Presidente.

ARTICOLO 17: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI O REVISORE UNICO

17.1 Il Collegio dei Fondatori nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di presidente, e due supplenti, scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. Il Collegio dei Fondatori può anche nominare un Revisore Unico, che avrà lo stesso compito del Collegio dei Revisori.

17.2 I Revisori vigilano sulla gestione finanziaria della Fondazione, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili, esaminano le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettuano verifiche di cassa.

17.3 I Revisori, inoltre, hanno il compito di vigilare sulla conformità alla legge e allo statuto della attività della Fondazione.

17.4 I Revisori durano in carica tre esercizi e possono essere rinominati.

17.5 I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Fondatori.

ARTICOLO 18: COMITATO SCIENTIFICO

18.1 Il Collegio dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione potranno avvalersi della collaborazione di un Comitato Scientifico, con funzioni di proposta e di consulenza tecnico scientifica in merito alla attività della Fondazione.

18.2 Al Comitato Scientifico potrà essere affidato il coordinamento della attività di ricerca scientifica.

18.3 Il Comitato Scientifico è presieduto dal suo Presidente, che dura in carica 3 anni e può essere rieleggibile, nominato tra i suoi membri che devono essere scelti tra persone di comprovata esperienza professionale e culturale.

18.4 I membri del Comitato Scientifico sono nominati, su proposta del Presidente, dal Consiglio di Amministrazione che delibera a maggioranza, salvo diversa delibera del Collegio dei Fondatori. Per quanto riguarda la convocazione del Comitato Scientifico, vale quanto previsto in merito alla convocazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 19: ESTINZIONE

19.1 La durata della Fondazione è illimitata.

19.2 La Fondazione si scioglie con delibera del Collegio dei Fondatori assunta con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi membri.

19.3 La Fondazione si estingue altresì per le altre cause previste dall'articolo 27 del codice civile.

19.4 In caso di estinzione per qualsiasi causa il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

ARTICOLO 20: NORMA FINALE

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile in materia di fondazioni e alla normativa vigente in materia, anche con riferimento ai settori di attività della Fondazione.

F.TO ANGELO ABBONDIO

F.TO STEFANO DI SANDRO

F.TO MASSIMO PUOTI

F.TO LUCIANO GREGORIO FRANCESCO DE CARLIS

F.TO FEDERICO BERTUZZI

F.TO CINZIA ABBONDIO

F.TO MARGUTTI SABRINA

F.TO IZZO VALTER ESPEDITO

F.TO SERENELLA LUCIA SCARPA

F.TO SILVIA LOMBARDI

F.TO ANNA MARIA FOIS

F.TO SILVANO BULGARI

F.TO ANDREA LAUTERIO

F.TO LAURA MAZZERI

F.TO MARIA TERESA ALBRICI

F.TO IACOPO MATTEO ELIA MANGONI

F.TO ANDREA DE GASPERI

F.TO ELENA OLDINI

F.TO SARA ANZANELLO

F.TO MANUELA LUPO PASINI TESTE

F.TO ANTONELLA CONSONNI TESTE

F.TO VITTORIO MEDA NOTAIO